

SANZIONI DISCIPLINARI

Gli studenti che non si attengono al presente regolamento ed ai regolamenti attuativi specifici o che hanno comportamenti irrispettosi della comunità scolastica, del personale docente e non docente, dei compagni o di altri ospiti dell'istituto, o che provocano danni ad oggetti o strutture, incorrono nei seguenti provvedimenti disciplinari per i quali occorre sempre ispirarsi al principio di gradualità della sanzione, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa.

Occorre, inoltre, sottolineare che le sanzioni disciplinari sono temporanee ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno.

La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa. Più la sanzione è grave e più è necessario il rigore motivazionale, al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

Di norma, le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla Carriera dello studente, sono inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra.

Le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e, comunque, secondo le norme vigenti.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica, sono sempre adottate da un Organo Collegiale. Per il provvedimento di sospensione per comportamenti non gravi l'organo Collegiale è composto dal Dirigente scolastico, dal docente che richiede il provvedimento e dal coordinatore di classe; nel caso in cui il coordinatore coincida con il docente richiedente, quest'ultimo è sostituito da altro docente della classe con il più alto numero di ore di insegnamento.

Tabella delle sanzioni disciplinari	
Uso di cellulari ed altri dispositivi elettronici, compresi iPad e netbook quando non usati per finalità didattiche durante le lezioni	Il docente prende in consegna il dispositivo che sarà riconsegnato al genitore tramite la Presidenza; nel caso del docente sarà richiamato dal Dirigente
Mancanze ai doveri scolastici, irregolarità nella frequenza, ripetute assenze non giustificate	Ammonizione orale o scritta, convocazione dei genitori

Uscita dalla classe non autorizzata	Ammonizione scritta, in caso di recidiva sospensione fino a 5 gg
Disturbo continuo della lezione; negligenza abituale	Ammonizione orale o scritta
Turbativa del regolare andamento delle lezioni	Ammonizione scritta e in casi di recidiva sospensione da 1 a 15 gg a seconda della gravità
Utilizzo e manipolazione del registro elettronico	Ammonizione scritta e nei casi più gravi, sospensione fino a 15 gg
Appropriazione indebita	Sospensione superiore a 15 gg
Offese al decoro personale ed alle istituzioni	Sospensione superiore a 15 gg
Atti vandalici e danni alle strutture	Sospensione fino al termine delle lezioni
Atti o comportamenti deferibili all'autorità giudiziaria	Sospensione fino al termine delle lezioni ed esclusione dello studente dallo scrutinio finale

ORGANO DI GARANZIA

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte degli studenti entro 15 giorni dalla loro emanazione ad una Commissione di garanzia.

L'organo interno di garanzia, istituito ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 24/06/98, n. 249 come modificato dal D.P.R. 235/2007 art. 2, è composto dal Dirigente scolastico, due docenti, uno studente e un genitore.

Il Collegio Docenti elegge la componente docenti, il Consiglio di Istituto elegge, tra i suoi membri, la componente genitori e studenti. Il membro effettivo è sostituito dal membro supplente eletto dai sopra indicati Organi collegiali, in caso di impedimento, assenza o incompatibilità del primo. L'organo di garanzia è presieduto di diritto dal Dirigente scolastico o, in caso di impedimento assenza o incompatibilità, da un suo delegato.

In caso di dimissione o trasferimento o uscita dall'Istituzione scolastica di un componente si procede alla sostituzione con nuova nomina.

La riunione dell'organo di garanzia è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno $\frac{2}{3}$ (6 unità) dei suoi componenti. In seconda convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei componenti arrotondato all'unità successiva (5 unità). Il dirigente scolastico non può delegare ad altri docenti, la partecipazione all'organo di garanzia.

L'organo di garanzia, decide, su richiesta degli studenti o di chiunque abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Le deliberazioni dell'organo di garanzia sono assunte con la maggioranza dei presenti. Gli astenuti non concorrono alla determinazione della maggioranza. Sul ricorso l'organo di garanzia decide a maggioranza previa audizione delle parti interessate entro 15 giorni.

L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l'organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione è da ritenersi confermata. È fatto salvo in ogni caso il diritto al ricorso all'Organo di Garanzia Regionale entro quindici giorni decorrenti dalla comunicazione dell'Organo di Garanzia dell'istituto o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito. L'Organo di Garanzia Regionale si esprime entro 30 giorni.